

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Goldair Tourism» — Domanda di registrazione n. 18 275 928

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 dicembre 2022, nel procedimento R 1385/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente, ossia nella parte in cui viene accolta la domanda di annullamento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;
- Violazione degli articoli 60, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2023 — Supermac's / EUIPO — McDonald's International Property (BIG MAC)**(Causa T-58/23)**

(2023/C 112/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Supermac's (Holdings) Ltd (Galway, Irlanda) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: McDonald's International Property Co. Ltd (Chicago, Illinois, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «BIG MAC» — Domanda di registrazione n. 62 638

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 dicembre 2022, nel procedimento R 543/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata nella parte in cui riguarda:
 - «alimenti a base di carne e prodotti a base di pollame, panini con carne, panini al pollo» di cui alla classe 29 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato;

- «panini commestibili, panini al pollo» di cui alla classe 30;
- «servizi resi o associati alla gestione di ristoranti e altri esercizi o strutture impegnati nella fornitura di cibi e bevande preparati per il consumo e per le strutture drive-through; preparazione di cibi da asporto» di cui alla classe 42.
- modificare la decisione impugnata nel senso che il ricorso della McDonald's è respinto per tutti i prodotti e servizi ad eccezione dei «panini con carne» di cui alla classe 30;
- condannare l'EUIPO e, in caso di intervento della McDonald's, la McDonald's International Property Company, Ltd. alle spese del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 febbraio 2023 — DEC Technologies / EUIPO — Tehnoexport (DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES)

(Causa T-59/23)

(2023/C 112/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: DEC Technologies BV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentante: R. Brtka, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tehnoexport d.o.o. (Indjija, Serbia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES — Marchio dell'Unione europea n. 18 194 573

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 dicembre 2022 nel procedimento R 2009/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-